



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 dicembre 2008
Rif. P/CR.c/5144

CIRCOLARE N° 291

OGGETTO: Disciplina del pagamento delle quote da parte degli iscritti sospesi per morosità

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 5 novembre 2008, a seguito di precedente comunicazione del 23 novembre 2007 e di comunicazioni pervenute da alcuni Ordini Regionali, ha disciplinato il pagamento delle quote di iscrizione dovute dagli iscritti sospesi per morosità che intendono essere cancellati/riammessi all'esercizio della professione, nella seguente formulazione.

L'iscritto che non corrisponda le quote dovute solidalmente al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale, nei termini di legge, va messo in mora e sospeso dall'esercizio professionale quando la morosità superi l'anno.

In questo ambito, si distinguono due casi: il primo riguardante la posizione dell'iscritto sospeso per morosità che intende essere riammesso per la ripresa dell'esercizio dell'attività professionale ed il secondo che riguarda, invece, l'iscritto sospeso per morosità che intende cancellarsi.

Nel primo caso, relativo a quello di iscritto sospeso per morosità che intende essere riammesso per la ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, il decreto di riammissione verrà emanato dal Presidente del competente Ordine Regionale, previo accertamento del versamento di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale sia per gli anni di morosità che per gli anni di sospensione nella posizione di moroso ed in quella di sospeso.

Nel secondo caso, relativo a quello di iscritto sospeso per morosità che intende cancellarsi, il decreto di cancellazione verrà emanato dal Presidente del competente Ordine Regionale,

*su richiesta dell'iscritto sospeso, previo accertamento del versamento delle sole quote dovute al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale per gli anni di morosità e **non per gli anni di sospensione**, con l'espressa previsione che ove l'iscritto dovesse successivamente fare richiesta di reinscrizione sarà tenuto a corrispondere anche le somme relative agli anni di sospensione.*

*Coerentemente con quanto sopra indicato, il decreto di cancellazione per decesso dell'iscritto sospeso verrà emanato dal Presidente del competente Ordine Regionale, previo accertamento del versamento di tutte le quote dovute al Consiglio Nazionale e all'Ordine Regionale per gli anni di morosità e **non per gli anni di sospensione**.*

Le motivazioni che inducono il Consiglio Nazionale a riesaminare l'argomento derivano dalla considerazione che l'iscritto sospeso che richieda di essere riammesso, esercita, nel momento in cui chiede di riprendere l'attività professionale, il diritto potestativo di ripresa di detta attività e, pertanto, è tenuto al pagamento di tutte le quote non versate, sia per gli anni in stato di morosità, sia per gli anni in stato di sospensione; mentre l'iscritto sospeso che richiede la cancellazione, non esercitando il diritto potestativo di ripresa dell'attività professionale, è esonerato dal pagamento delle quote maturate negli anni di sospensione a partire dal primo anno di morosità fino a quelle dell'anno in corso.

A completare quanto sopra indicato, si richiama l'obbligo da parte degli OO.RR. e dello stesso CN di interrompere i termini della prescrizione del debito contratto dagli iscritti in stato di morosità, richiedendo almeno entro ogni quinquennio il pagamento delle quote non pagate prima della sospensione.

Alla luce di quanto sopra è opportuno evidenziare l'obbligo in capo agli Ordini di attivare la procedura di sospensione decorsi dodici mesi di morosità, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 616/1966.



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. De Paola", is written over the printed name of the President.